



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40	Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.
Del 30/07/2015	

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **TRENTA**, del mese di **LUGLIO**, alle ore **13:30** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune.

In prima convocazione straordinaria urgente partecipata ai Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Presiede l'adunanza **LUZII ANDREA** nella qualità di sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1) LUZII ANDREA	SINDACO	X		8) DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	
2) IACHINI TATIANA	CONSIGLIERE	X		9) RASTELLI PIERO	CONSIGLIERE	X	
3) CAMPITELLI EMIDIO	CONSIGLIERE	X		10) CANDELORI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	
4) DI BATTISTA ADRIANO	CONSIGLIERE	X		11) PELLICCIONI LUDOVICA	CONSIGLIERE		X
5) GATTI CARLA	CONSIGLIERE	X		12) FARINELLI PAOLA	CONSIGLIERE	X	
6) DI EMIDIO CHIARA	CONSIGLIERE		X	13) DI SABATINO GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
7) CIAVATTA MARIO	CONSIGLIERE	X					

S = Presenti..... **11**

N = Assenti..... **2**

Risulta legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **LUZII ANDREA**

in qualità di sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97.4 comma del Dlgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. **SCARPONE MARIA GRAZIA**

La seduta e' pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione sull'argomento il Consigliere Emidio Campitelli:

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata con la stessa base imponibile dell'imposta municipale propria;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già

affidatari delle attività IMU;

Tenuto conto che il comma 669 della legge 27.12.2013 n.147 stabilisce che la definizione di abitazione principale è quella dell'imposta municipale propria ed il comma 677 della legge 27.12.2013 n.147 richiama espressamente le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08/09/2014;

Richiamato in particolare l'art. 9 del Regolamento, nel quale si stabilisce che con la deliberazione di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni d'imposta per l'abitazione principale, e le ulteriori riduzioni o esenzioni ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 smi:

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento TASI, la percentuale a carico dell'occupante è pari al 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, la restante parte, cioè il 90%, è a carico del possessore;

Ritenuto, per l'anno 2015, di non applicare le riduzioni di cui al comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto necessario, per l'anno 2015, applicare la Tasi, alle abitazioni principali ed a quelle ad esse assimilate per legge o regolamento Imu, ai fabbricati rurali ad uso strumentale, ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, (tutte fattispecie **esenti** dall'applicazione dell'IMU), oltre che alle abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, azzerando l'aliquota per le ulteriori categorie di immobili e per le aree edificabili;

Ritenuto di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, e che le **stesse risultano invariate rispetto a quelle dell'anno 2014**:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) come definite ai fini IMU e fattispecie assimilate per legge o Regolamento Comunale IMU	2,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati	2,50 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Aree edificabili	0 per mille
Altri immobili	0 per mille

Ritenuto, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Regolamento TASI, in ordine all'applicazione delle detrazioni ed esenzioni TASI per abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria, di stabilire quanto segue:

Detrazione per figli: alle abitazioni principali e relative pertinenze e fattispecie assimilate per legge o regolamento, si applica una ulteriore detrazione pari ad € 25,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione/maggiorazione è rapportata al periodo dell'anno in cui persiste il requisito che dà diritto alla detrazione/maggiorazione stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione/maggiorazione spetta a ciascuno di essi in egual misura. Si precisa che il diritto alla detrazione/maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio il giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento. In caso di nascita di un figlio/a o nel caso di compimento del ventiseiesimo anno d'età, per computare il mese nel calcolo della detrazioni/maggiorazione occorre che la nascita o il compimento si sia verificato da almeno quindici giorni.

Stimato in € 267.807,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento TASI, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;
Dato atto che, per l'anno 2015, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- a) illuminazione pubblica;
- b) manutenzione strade;
- c) manutenzione del verde;
- d) servizi socio assistenziali;
- e) Polizia Municipale.

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalla scheda allegata al presente provvedimento, di cui si riportano le seguenti risultanze:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 190.000,00
2	Manutenzione strade	€ 70.000,00
3	Manutenzione del verde	€ 11.000,00
4	Servizi socio assistenziali	€ 80.000,00
5	Polizia Municipale	€ 31.000,00

TOTALE

€ 382.000,00

a fronte di un gettito di € 260.787,00 (copertura 68,27 %);

Ritenuto di provvedere in merito:

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Candelori, Farinelli, Di Sabatino), su n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015, dando atto che le stesse risultano invariate rispetto a quelle dell'anno 2014.

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) come definite ai fini IMU e fattispecie assimilate per legge o Regolamento Comunale IMU	2,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati	2,50 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Aree edificabili	0 per mille
Altri immobili	0 per mille

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;

3) di stabilire, in attuazione dell'articolo 9 del Regolamento per l'applicazione della TASI, le seguenti detrazioni ed esenzioni per abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria:

Detrazione per figli: alle abitazioni principali e relative pertinenze e fattispecie assimilate per legge o regolamento, si applica una detrazione pari ad € 25,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione/maggiorazione è rapportata al periodo dell'anno in cui persiste il requisito che dà diritto alla detrazione/maggiorazione stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione/maggiorazione spetta a ciascuno di essi in egual misura. Si precisa che il diritto alla detrazione/maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio il giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento. In caso di nascita di un figlio/a o nel caso di compimento del ventiseiesimo anno d'età, per computare il mese nel calcolo della detrazioni/maggiorazione occorre che la nascita o il compimento si sia verificato da almeno quindici giorni.

- 4) di non applicare, per l'anno 2015, le riduzioni di cui al comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi;
- 5) di stimare in € 260.787,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 6) di stabilire in € 382.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella scheda allegata al presente provvedimento di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 190.000,00
2	Manutenzione strade	€ 70.000,00
3	Manutenzione del verde	€ 11.000,00
4	Servizi socio assistenziali	€ 80.000,00
5	Polizia Municipale	€ 31.000,00
TOTALE		€ 382.000,00

7) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

9) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Candelori, Farinelli, Di Sabatino), su n. 11 consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

F.T.O. FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Dott. Giuseppe Foschi



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE

F.to Avv. LUZII ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 40 del 30/07/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 30/07/2015 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 art. 124

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

Sant'Omero li, 5 AGO 2015

PROT. N. 6719


La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ART. 125 D. Lgvo n. 267/2000
 ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

La presente copia composta da n. 6 fogli e n. 10 fasciate e di n. 1 allegati è conforme all'originale esistente presso questo ufficio



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

ESITO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D. Lgvo n. 267 del 18.08.2000
 perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

